

## FOGLIO INFORMATIVO

relativo a

### CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO STAND-BY

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Cremeno Società cooperativa  
Via XXV Aprile 16/18 - 23814 - Cremeno (Lc)  
Tel.: 0341-996335 – Fax: 0341-999432  
email servizio.clienti@cremeno.bcc.it / sito internet www.bccccremeno.it  
Registro delle Imprese della CCIAA di Lecco n 00337470132  
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 3047 - cod. ABI 08515.9  
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A165878

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

#### CHE COSA SONO I CREDITI DOCUMENTARI E LE LETTERE DI CREDITO STAND-BY

##### Struttura e funzione economica

L'operazione di Credito documentario (denominata anche Lettera di Credito – in sigla "L/C"), consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una Banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio Cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale Banca effettuerà, o farà effettuare da Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di tratta, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del Credito documentario.

Si tratta di un'operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le Banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui le Banche controllano la conformità formale, omettendo, quindi, valutazioni di merito. L'impegno proprio della Banca emittente solleva il venditore dal rischio di insolvenza del compratore o dal rischio paese.

La Lettera di credito Stand-by (Stand-by Letter of Credit – in sigla "SBLC") è uno strumento che, come il Credito documentario, prevede una presentazione di documenti per il suo utilizzo, ma il cui scopo è quello di prestare una garanzia. La SBLC viene, infatti, attivata dal Beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termini del contratto commerciale sottostante, ad esempio a mezzo bonifico bancario.

Le operazioni di cui sopra, Crediti documentari e Lettere di credito Stand-by, sono ambedue disciplinate da specifiche Norme (NUU) emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC). L'esecuzione di queste operazioni prevede la necessaria relazione tra due Banche corrispondenti domiciliate nel Paese del venditore e del compratore.

## Principali rischi generici e specifici

Poiché il Credito documentario è strumento di pagamento che opera attraverso una obbligazione autonoma della Banca rispetto all'operazione commerciale sottostante – e poiché la condizione per erogare o meno il pagamento è legata alla sola valutazione della corrispondenza formale dei documenti presentati a quelli richiesti e non alla corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto spedito – il compratore sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di documenti risultati conformi ai termini del Credito per i quali la sua Banca (emittente) è, quindi, tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e ad addebitarlo. Il venditore sopporta il rischio inverso di non ricevere il pagamento dalla Banca emittente per difetti rilevati nella documentazione presentata, pur avendo fornito merce in linea con le pattuizioni contrattuali. Naturalmente l'eventuale mancato pagamento da parte delle Banche non influisce sulla validità e sulla persistenza degli obblighi delle parti derivanti dalla corretta esecuzione del contratto sottostante.

Analogamente l'Ordinante ed il Beneficiario di una Lettera di credito Stand-by sopportano il rischio di dover pagare, il primo, o di non essere pagato, il secondo, per ragioni inerenti esclusivamente alla documentazione presentata e non dipendenti, quindi, dalle motivazioni sostanziali che sostengono la richiesta di pagamento.

Le operazioni denominate in una moneta diversa da quella nella quale effettuare il pagamento sono soggette al rischio della variazione del cambio, essendo questo determinato al momento dell'utilizzo del Credito documentario o della Lettera di credito Stand-by e, quindi, non conoscibile al momento della loro emissione.

Ove non sufficientemente conosciute, le Norme della Camera di Commercio Internazionale (NUU) - che disciplinano necessariamente le operazioni ed alle quali le Banche si attengono - comportano il rischio di esiti operativi inaspettati. Il testo di tali Norme è consultabile presso la Banca, oppure è ottenibile direttamente presso la Sezione Italiana della ICC (sito web: [www.cciitalia.org](http://www.cciitalia.org) , email: [icc@cciitalia.org](mailto:icc@cciitalia.org)).

Altri rischi:

- Rischio Paese, ossia l'impossibilità di concludere l'intermediazione a causa dell'insolvenza economica di un determinato Paese per ragioni politiche, calamità naturali e provvedimenti legislativi;
- Rischio di controparte bancaria in presenza di crediti documentari export non confermati dalla banca.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

**Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

### APERTURA DI CREDITI DOCUMENTARI IMPORT ED EMISSIONE LETTERE STAND-BY

COMMISSIONI E SPESE MASSIME	
Spese fisse di apertura	40,00 €
Commissioni di apertura, sull'importo del credito	0,30% (per mese o frazione) Minimo 40,00 €
Spese fisse di modifica <sup>1</sup>	40,00 €

<sup>1</sup> Le proposte di modifica avanzate dal cliente riguardanti variazioni di importo e/o di scadenza dei Crediti comportano una rivalutazione dei rischi connessi da parte della Banca emittente che potrebbe dar luogo ad una non accettazione delle modifiche stesse. In caso di accettazione la Banca opera il dovuto conguaglio della commissione di emissione.

Commissioni di accettazione per pagamento differito	0,10% (per mese o frazione di differimento) Minimo 40,00 €
Commissioni di utilizzo/maneggio documenti, sull'importo del credito	0,15% fissa
Spese fisse di utilizzo	40,00 €
Commissione per mancato utilizzo (sull'importo del credito non utilizzato)	0,10% fissa Minimo 40,00 €
Spese varie reclamate da soggetti terzi (es. controparte bancaria, corriere)	A carico del cliente
Commissioni di intermediazione, da applicarsi sull'importo negoziato	Vedi foglio informativo relativo al servizio di "Intermediazione in cambi"
Spese, commissioni e valute per pagamenti in uscita	Vedi foglio informativo relativo ai "Servizi di pagamento"

### **CREDITI DOCUMENTARI EXPORT E RICEZIONE DI LETTERE STAND-BY**

<b>COMMISSIONI E SPESE MASSIME</b>	
Commissione fissa di notifica	40,00 €
Commissione di conferma (eventuale) <sup>2</sup>	0,10% per mese o frazione
Spese fisse di modifica <sup>3</sup>	40,00 €
Commissioni di accettazione per pagamento differito	0,10% (per mese o frazione di differimento) Minimo 40,00 €
Commissioni di utilizzo/maneggio documenti, sull'importo del credito	0,15% fissa
Spese fisse di utilizzo	40,00 €
Commissione per mancato utilizzo (sull'importo del credito non utilizzato)	0,10% fissa Minimo 40,00 €
Spese varie reclamate da soggetti terzi (es. controparte bancaria, corriere)	A carico del cliente
Commissioni di intermediazione, da applicarsi sull'importo negoziato	Vedi foglio informativo relativo al servizio di "Intermediazione in cambi"
Spese, commissioni e valute per pagamenti in entrata	Vedi foglio informativo relativo ai "Servizi di pagamento"

<sup>2</sup> Le commissioni di conferma sono concordate tra Banca e Cliente e percepite all'atto della emissione della conferma. Sono calcolate sull'importo del Credito e sul periodo di tempo intercorrente dalla data di emissione della conferma sino alla data di scadenza originaria o prorogata del Credito. Le commissioni sono definite singolarmente per ciascuna operazione in relazione alla rischiosità dell'emittente (di norma una Banca estera), del paese di stabilimento della stessa e della durata dell'obbligazione assunta. La commissione è calcolata per ogni mese intero anche in caso di frazioni di mese. La Banca si riserva la piena facoltà di emettere il proprio impegno di conferma, su richiesta della Banca estera emittente il Credito e/o del Cliente, in base ad autonoma valutazione di tutti gli elementi che ne definiscono il rischio. L'importo della commissione da percepire per la conferma da emettere è, di norma, comunicato nell'avviso di notifica del Credito. Tale commissione è calcolata sull'importo del Credito e, nel caso di Credito o Stand-by emessi con la clausola "circa", essa viene calcolata sull'importo del credito maggiorato del 10%.

<sup>3</sup> Le modifiche riguardanti variazioni di importo e/o di scadenza dei Crediti confermati comportano una rivalutazione dei rischi connessi da parte della Banca che potrebbe dar luogo ad una non accettazione delle modifiche stesse da parte della Banca. In caso di accettazione la Banca opera il dovuto conguaglio della commissione di conferma.

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal mandato

Ai sensi dell'art. 1373 cod. civ. il Cliente (Ordinante) può recedere dal Mandato per emissione di Crediti documentari e di Lettere di credito Stand-by finché il Mandato non abbia avuto un principio di esecuzione, tenuto conto delle modalità di esecuzione dello stesso.

### Reclami, ricorsi e mediazione

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca ((indirizzo Banca di Credito Cooperativo di Cremeno S.c. – Via XXV Aprile 16/18 - 23814 CREMENO - Lc), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento, mediante raccomandata a.r. oppure tramite fax al n. 0341/99432 oppure all'indirizzo e-mail [servizio.clienti@cremeno.bcc.it](mailto:servizio.clienti@cremeno.bcc.it).

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, in alternativa al ricorso al giudice, può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperita presso il Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## LEGENDA

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Ente privato a carattere internazionale, rappresentativo dei diversi settori dell'attività economica mondiale, che ha come scopo l'agevolazione dei commerci internazionali. A tal fine ha elaborato, sin dal 1929, un testo normativo di riferimento denominato "Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti documentari" (NUU) che, aggiornato nel corso degli anni, costituisce ora il necessario riferimento tecnico-giuridico di tutti i regolamenti previsti a mezzo Credito documentario o Lettera di credito Stand-by (per quest'ultima l'applicabilità è parziale).
Crediti Documentari / Lettere di credito Stand-by all'importazione o Crediti documentari Italia (acquisto)	Crediti documentari / Lettere di credito Stand-by emessi a supporto di operazioni di importazione di merci e/o servizi, oppure di Crediti documentari emessi quale forma di pagamento per operazioni di compravendita domestiche.
Crediti Documentari / Lettere di credito Stand-by all'esportazione o Crediti documentari Italia (vendita)	Crediti documentari / Lettere di credito Stand-by emessi a supporto di operazioni di esportazione di merci e/o servizi, oppure di Crediti documentari ricevuti quale forma di pagamento

	per operazioni di compravendita domestiche.
Emissione / Apertura	È l'evento della emissione del Credito documentario o della Lettera di credito Stand-by, e cioè della assunzione, da parte della Banca emittente, dell'impegno a fornire la prevista prestazione economica al Beneficiario, su istruzioni dell'Ordinante, alle condizioni indicate da quest'ultimo, e inserite nel Credito o nella Lettera di credito Stand-by, alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista.
Prestazione prevista dal Credito / Lettera di credito Stand-by	È la forma di pagamento indicata dal Credito. A seguito di presentazione di documenti che risultino conformi ai termini ed alle condizioni del Credito, il Beneficiario ha diritto alla prestazione prevista. Può trattarsi di pagamento a vista, di pagamento a scadenza (indicata nel Credito) o di accettazione, da parte della Banca, di tratta a scadenza spiccata dal Beneficiario oppure di negoziazione.
Modifica	Si tratta di un possibile intervento successivo alla emissione del Credito documentario con il quale l'ordinante richiede alla Banca emittente di variare i termini e/o le condizioni del Credito originario. Perché il Credito si intenda modificato è necessario che la modifica sia esplicitamente accettata dal Beneficiario, o con specifica comunicazione, o con presentazione di documenti che ne tengano conto.
Conferma	Si tratta di una distinta operazione bancaria, connessa all'emissione di un Credito documentario, con la quale la Banca corrispondente della Banca emittente (quella che opera sulla piazza del Beneficiario), assume nei confronti di quest'ultimo lo stesso impegno assunto dalla Banca emittente. La conferma è richiesta o autorizzata nel testo del Credito dalla Banca emittente su conformi istruzioni dell'ordinante.
Utilizzo	È l'evento conclusivo dell'operazione: il Beneficiario presenta la documentazione prevista dal Credito e ne richiede la verifica al fine di ottenere la prestazione promessa. A seguito dell'accertamento della conformità dei documenti ai termini ed alle condizioni previste dal Credito la Banca tenuta alla prestazione esegue la propria obbligazione di pagamento